

IPSOA InPratica



PROCEDURA PENALE

2020

7. I PROCEDIMENTI SPECIALI

7.1.	GIUDIZIO ABBREVIATO	7.4.	GIUDIZIO DIRETTISSIMO
7.1.1.	Introduzione	7.4.1.	Introduzione
7.1.2.	Richiesta e presupposti	7.4.2.	La presentazione in udienza ad arresto già convalidato
7.1.3.	Modello ordinario	7.4.3.	La confessione
7.1.4.	Modello condizionato	7.4.4.	La presentazione in stato di arresto per la convalida
7.1.5.	Nuove contestazioni	7.4.5.	Svolgimento del giudizio
7.2.	APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI	7.5.	DECRETO PENALE DI CONDANNA
7.2.1.	Introduzione	7.5.1.	Introduzione
7.2.2.	Condizioni e presupposti applicativi	7.5.2.	Presupposti
7.2.3.	Richiesta	7.5.3.	Benefici
7.2.4.	Provvedimenti del giudice	7.5.4.	Opposizione
7.2.5.	La natura della sentenza di patteggiamento	7.6.	SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
7.3.	GIUDIZIO IMMEDIATO	7.6.1.	Introduzione
7.3.1.	Introduzione	7.6.2.	Richiesta
7.3.2.	Giudizio immediato tipico	7.6.3.	Decisione
7.3.3.	Giudizio immediato cautelare	7.6.4.	Esecuzione ed esito
7.3.4.	Giudizio immediato su richiesta della parte		

7.1. GIUDIZIO ABBREVIATO

7.1.1. Introduzione

Il giudizio abbreviato è il primo dei procedimenti speciali disciplinati dal Libro VI del codice di rito e **consente di definire il processo in via anticipata, ossia in sede di udienza preliminare ovvero, ove questo manchi, nelle fasi preliminari al dibattimento**, così soddisfacendo finalità di natura eminentemente deflattiva.

Dalla relativa disciplina, contenuta nel Titolo I (artt. 438-443), emerge nitidamente la morfologia di un modulo rituale connotato da profili di specialità rispetto al procedimento ordinario di primo grado. Specialità che, almeno per il momento, può compendiarsi nell'osservazione secondo cui il giudizio abbreviato è forgiato su di "un dibattimento ad attività probatoria contratta" (così Amodio, *Giudice unico e garanzie difensive nella procedura penale riformata*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II, Milano, 2000, p. 49), in uno con la previsione dell'attenuazione della pena nel caso di esito conclusivo sfavorevole all'imputato (c.d. **effetto premiale**).

La configurazione normativa del rito ha subito profondi ripensamenti e interventi correttivi negli ultimi anni. La novella apportata con la L. 16/12/1999, n. 479 (c.d. "legge Carotti"), cui hanno fatto séguito il D.L. 07/04/2000, n. 82 (conv. con L. 05/06/2000, n. 144) e il D.L. 24/11/2000, n. 341 (conv. con L. 19/01/2001, n. 4), ha mutato l'originaria fisionomia e i principi ispiratori del giudizio abbreviato, superando del tutto la logica negoziale e il paradigma del mero giudizio "allo stato degli atti" che contraddistinguevano la previgente disciplina codicistica.

Nell'originario assetto normativo il rito abbreviato si fondava su di un giudizio definibile allo stato degli atti, vale a dire un giudizio meramente cartolare, che inibiva qualsiasi integrazione probatoria a partire dal momento dell'estensione del provvedimento di ammissione del rito.

Condizioni necessarie e sufficienti per l'accoglimento della richiesta dell'imputato erano, da un lato, il consenso del Pubblico Ministero *sic et simpliciter* (senza la necessità di motivare un eventuale dissenso) in ossequio alla logica di fondo della c.d. *negotiated justice* (in dottrina si parlava, al riguardo, di una sorta di patteggiamento sul rito) e, dall'altro lato, la deliberazione del Giudice in ordine alla definibilità dell'oggetto del procedimento "allo stato degli atti".

Su tale piattaforma normativa si sono, però, innestati gli interventi "ortopedici" della Corte Costituzionale, così incisivi da aver determinato una significativa alterazione della fisionomia originaria del giudizio abbreviato e da farne riverberare gli effetti altresì su quella attuale.

In particolare, con una prima declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 81/1991), è stato statuito che il Pubblico Ministero debba sempre enunciare le ragioni del dissenso alla richiesta di ammissione al rito e che il Giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442.

Con un successivo intervento (Corte cost. n. 82/1992), il Giudice delle leggi ha sollecitato l'attenzione del legislatore sulla necessità di introdurre un congegno normativo teso a superare il vincolo dello "stato degli atti" attraverso l'integrazione del compendio probatorio, allorché lo stesso si riveli ostativo all'ammissibilità del rito speciale per via della sua irrimediabile lacunosità.

Orbene, di tali istanze si è fatto latore il legislatore del 1999 il quale, con l'intervento novellistico di cui alla L. n. 479/1999, ha espunto dai requisiti essenziali per l'ammissibilità del rito il consenso del Pubblico Ministero ed ha obliterato il vaglio della definibilità "allo stato degli atti".

Modelli - L'odierno Titolo I contempla due modelli di giudizio abbreviato:

- il primo è indicato come "ordinario" (□ 7.1.3.);
- la natura composita della richiesta dell'imputato vale al secondo il *nomen* di "modello condizionato" (□ 7.1.4.).

Tuttavia, **entrambi i moduli rituali condividono:**

- la forma per la proposizione dell'istanza;
- i presupposti applicativi (□ 7.1.2.);
- le modalità di assunzione o acquisizione della prova;
- i poteri officiosi del Giudice in punto di integrazione probatoria;
- le regole decisorie e di computo della pena da irrogare in caso di condanna.

Per converso, **la differenza fra i due modelli si puntualizza sulla struttura della richiesta di ammissione**, dalla quale discende l'eterogeneità dello sviluppo processuale che segue all'ordinanza di ammissione del rito speciale.

Richiesta e presupposti

7.1.2.

L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, fatta salva la possibilità di subordinare la richiesta a un'integrazione probatoria (momento genetico del giudizio condizionato), e fermo il potere integrativo d'ufficio (art. 438, comma 1).

Non può revocarsi in dubbio che l'imputato assurge al ruolo di *dominus* della fase introduttiva del giudizio abbreviato, così come riformato, atteso che con l'elisione del consenso del Pubblico Ministero e del vaglio di definibilità allo stato degli atti quali condizioni indefettibili di ammissibilità - avvenuta ad opera della L. n. 479/1999 - il baricentro dell'accesso al rito è traslato sull'atto d'impulso dell'imputato, vale a dire il suo "consenso" (cfr. art. 111, comma 5, Cost.) cristallizzato nella richiesta.

La richiesta di giudizio abbreviato ha natura di atto personalissimo e la volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente ovvero per mezzo di procuratore speciale.

Nei procedimenti *de societate* (ovverosia quelli ex D.Lgs. n. 231/2001) è il legale rappresentante dell'ente a esprimere la volontà in tal senso, ma, allorché questi sia imputato del reato da cui discende l'illecito amministrativo, la proposizione della richiesta diventa prerogativa di un altro soggetto, appositamente designato per operare nella veste di rappresentante processuale (art. 39, D.Lgs. n. 231/2001).

Forma della richiesta - La richiesta di giudizio abbreviato **può essere formalizzata oralmente in udienza ovvero per iscritto** (comma 2); è necessario che la sottoscrizione sia della istanza personale (per iscritto), che della procura speciale venga autenticata secondo le forme di cui all'art. 583, comma 3.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ritualmente proposta la richiesta sottoscritta dall'imputato (con firma autenticata), ma presentata in udienza dal difensore non munito di procura speciale. Di contro, è stata giudicata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato promossa dal difensore sprovvisto di una procura speciale dell'imputato latitante.

Orale - In ordine alla richiesta presentata in forma orale, le Sezioni Unite, nel comporre un risalente contrasto giurisprudenziale, hanno enucleato il principio di diritto secondo cui il giudizio abbreviato è legittimamente instaurato a séguito della richiesta del difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca (Cass. pen., SS.UU., 31/01/2008, n. 9977).

Procura speciale - La procura speciale è un atto giuridico unilaterale, con cui l'imputato rinuncia alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio e, per l'effetto del quale, **dispone di un suo diritto personalissimo** (di natura difensiva).

È pacifico che l'art. 438, comma 3, non richiede formule sacramentali, né stringenti requisiti contenziosi, per il conferimento della procura speciale al difensore, essendo sufficiente la chiara e inequivoca volontà di gravare il difensore del compito di esperire tutti gli atti necessari per instaurare il rito speciale, unitamente alla certezza della provenienza della procura dall'imputato stesso.

Dalla casistica giudiziaria emerge che il difensore di fiducia, munito di procura speciale per la generica richiesta di "riti alternativi", è facoltizzato a chiedere la definizione del giudizio di *prime cure* con le forme del rito abbreviato.

Al contrario, la giurisprudenza della Suprema Corte nega la legittimazione al sostituto processuale del difensore, se la procura speciale conferita a quest'ultimo non contempra espressamente la facoltà di farsi sostituire per tale specifico ufficio, e ciò in ragione della *natura intuitu personae* dell'atto rappresentativo. Il che sta a significare che un'eventuale richiesta proposta dal sostituto ex art. 102 c.p.p., non legittimato a tale incombenza defensionale, risulterebbe viziata da una nullità a regime intermedio, che va eccepita con i motivi di appello ed è comunque rilevabile, anche d'ufficio, nel corso del processo di secondo grado (Cass. pen., sez. II, 01/10/2013, n. 45328).

La celebrazione del processo di primo grado con le forme e le cadenze del giudizio abbreviato, in difetto sia del consenso dell'imputato non comparso che della procura speciale ex art. 438, comma 3, fa sorgere una nullità a regime intermedio (Cass. pen., sez. V, 06/06/2012, n. 46406).

Un solo imputato, più imputazioni - La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di processo nei confronti di un solo imputato con a carico una pluralità di imputazioni (processo oggettivamente cumulato), **la richiesta di giudizio abbreviato debba involgere tutti gli addebiti, pena l'inammissibilità della stessa.**

La *ratio* ispiratrice di tale orientamento va ravvisata nell'esigenza di garantire la stretta correlazione dell'effetto premiale alla finalità deflattiva, che verrebbe altrimenti frustrata da una definizione soltanto parziale della *regiudicanda*. A ciò si aggiunge poi un argomento di ordine testuale: la dizione dell'art. 438, comma 1, fa menzione della possibilità di richiedere la definizione all'udienza preliminare del "processo" e non già del singolo capo d'imputazione.

Tuttavia, autorevole dottrina (Macchia, *Giudizio abbreviato e processo cumulativo: una criticabile pronuncia della Cassazione*, in Cass. pen., 1991, p. 250) ha già da tempo contestato la fondatezza dell'ormai costante insegnamento giurisprudenziale, sulla base di una duplice argomentazione: da un lato, si sostiene che, così opinando, non troverebbe inveramento il principio del *favor separationis*, enucleabile dall'art. 18, comma 1, lett. a) e comma 2, c.p.p., e che, per tale via, si cristallizzerebbe la scelta del Pubblico Ministero di parcellizzare o riunire la materia delle indagini preliminari, con un effetto domino sulle future determinazioni dell'imputato.

Dall'altro lato, la legittimità della scindibilità delle cause potrebbe essere inferita da quell'indirizzo al lume del quale, laddove il fatto relativo a una delle imputazioni, integralmente dedotte nel giudizio abbreviato, risulti diverso da quello oggetto di contestazione, il Giudice ben può disporre la prosecuzione del rito speciale relativamente alle restanti imputazioni, purché siano state rettammente contestate (Cass. pen., sez. VI, 18/03/1998, Currò).

Giudizio abbreviato con oggetto parziale - Cionondimeno, residua un'ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la richiesta di giudizio abbreviato con oggetto parziale: trattasi del caso in cui l'imputato richiama il **patteggiamento per i capi d'imputazione superstiti**. In siffatta circostanza l'ammissibilità della richiesta è il diretto corollario della considerazione che il fine deflattivo risulta soddisfatto.

Ponendo l'accento sulle ipotesi di processo soggettivamente cumulato (due o più imputati di uno o più reati), si intuisce agevolmente che il principio di **personalità della responsabilità penale**, da cui discende una visione atomistica della singola posizione processuale, consente la separazione del procedimento definibile con rito abbreviato da quello originario. In tal caso la separazione delle posizioni dei diversi imputati sarà ineludibile.

Rito speciale e rito ordinario - In tema di scindibilità delle *regiudicande*, la giurisprudenza di legittimità si è spinta sino a qualificare come abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in ragione dell'ostacolo insormontabile rappresentato dalla differente struttura di ciascuno

dei procedimenti previsti dal Titolo VI c.p.p., che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario (Cass. pen., sez. VI, 25/10/2001, n. 45586).

Per quel che concerne i profili temporali, l'art. 438, comma 2, **consente la proposizione della richiesta finché non siano formulate le conclusioni dell'udienza preliminare, o**, in caso di procedimento con citazione diretta a giudizio, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** (art. 552, comma 1, lett. f).

Presupposti - Veniamo ora ai presupposti applicativi, tema sul quale si è focalizzato il recente intervento riformatore. L'art. 438, comma 1-*bis*, introdotto dalla L. 19/04/2019, n. 33, ha significativamente ristretto l'ambito di applicabilità del giudizio abbreviato, prevedendo che **"non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo"**.

Ciononostante, l'imputato ha la possibilità di reiterare la richiesta di accesso al rito in caso di dichiarazione di inammissibilità ovvero di rigetto di quella originaria ai sensi del comma 1-*bis*, finché non siano state formulate per la prima volta, nell'udienza preliminare, le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 (così si esprime il comma 6 al netto dell'intervento interpolativo del 2019).

Ma v'è di più. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il Giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il rito speciale, applica la riduzione della pena previsto per il giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-*ter*).

Anche in caso di giudizio direttissimo instaurato dal Pubblico Ministero (art. 452, comma 2), di giudizio immediato (art. 458), di opposizione a decreto penale di condanna (art. 461, comma 3), nonché nel caso di citazione diretta a giudizio (art. 555, comma 2), l'imputato ha diritto a chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato.

Il giudizio abbreviato, in sintesi	
Modello ordinario	La decisione avviene "allo stato degli atti".
Modello condizionato	È ammissibile a condizione che la prova richiesta sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In tal caso il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.
Termine per formulare la richiesta (personalmente o a mezzo procuratore speciale) nei procedimenti con udienza preliminare	Fino al momento della formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.
Termine per formulare la richiesta (personalmente o a mezzo procuratore speciale) nei procedimenti a citazione diretta	Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Inapplicabilità del rito	Delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Modello ordinario

7.1.3.

Premessa - Nel rito abbreviato ordinario, la richiesta che rispetti i requisiti formali e temporali costituisce un presupposto necessario e sufficiente per l'ammissione del rito, atteso che **il Giudice non può rigettare la richiesta** di accesso al giudizio premiale ritualmente proposta. Nessun dubbio traspare dal dettato dell'art. 438, comma 4, in virtù del quale **"sulla richiesta il Giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato"**.

Provvedimento di rigetto - Tuttavia, qualora il provvedimento del Giudice sia di rigetto, tale diniego può essere sindacato dal Giudice del dibattimento il quale, *melius re perpensa*, può applicare, in caso di condanna, lo sconto di pena previsto per il rito premiale, purché la richiesta di rito abbreviato sia stata rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La giurisprudenza di legittimità più recente, dopo talune significative oscillazioni, ha precisato che **l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato in caso di diniego**, al pari di quella di ammissione o di revoca, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568 c.p.p. **non può essere impugnata in Cassazione**.

Di conseguenza, l'unico rimedio è rappresentato dalla **diminuzione di un terzo della pena alla fine del dibattimento**, nel caso in cui il Giudice accerti l'irritualità del rigetto della richiesta del rito alternativo (Cass. pen., sez. III, 07/06/2018, n. 40111).

Si badi che la L. n. 33/2019 ha integrato il comma 4 dell'art. 438 c.p.p. con il seguente periodo: "Quando l'imputato **chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive**, il Giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal Pubblico Ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta".

La novella attribuisce, quindi, al Pubblico Ministero un ulteriore spazio di indagine, ove l'imputato richieda il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive. Allo stesso tempo, risulta enfatizzata la facoltà di revoca della richiesta di ammissione al rito speciale da parte dell'imputato.

Richiesta in udienza preliminare - Recependo la giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni, la riforma del 2019 ha introdotto la previsione secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare **determina ipso iure la sanatoria delle nullità non assolute** (relative ed a regime intermedio) **e la non rilevabilità delle inutilizzabilità che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio** (art. 438, comma 6). Risulta altresì preclusa ogni questione circa la competenza territoriale del Giudice procedente.

Preclusioni processuali in caso di richiesta di giudizio abbreviato
Non è possibile far valere nullità non assolute.
Non è possibile eccepire inutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori (le cc.dd. inutilizzabilità non patologiche).
Non è possibile formulare questioni di competenza per territorio.

Una volta adottata l'ordinanza concessiva, il giudizio inizia il suo corso svolgendosi, di regola, in camera di consiglio, a meno che il Giudice, in accoglimento della richiesta di tutti gli imputati, disponga la celebrazione in pubblica udienza.

In termini generali, l'art. 441, comma 1 prevede l'osservanza delle disposizioni codicistiche che disciplinano lo svolgimento dell'udienza preliminare, fatta eccezione per la previsione concernente la modifica dell'imputazione (art. 423). Ne discende che il giudizio abbreviato ordinario non consente la modifica dell'imputazione, a meno che - come si vedrà - tale mutamento non sia una diretta conseguenza dell'integrazione probatoria disposta dal Giudice *ex officio*.

Si prospettano due possibili sbocchi del procedimento in parola.

In un primo caso, il Giudice potrà ritenere di decidere allo stato degli atti; di talché, il Giudice pronuncerà la sentenza fondando la decisione sulla base probatoria che risulta dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, dalle indagini difensive e dagli atti eventualmente acquisiti nell'udienza preliminare fino al momento dell'instaurarsi del rito speciale.

In ordine alla **producibilità di documenti in sede di rito abbreviato non condizionato**, si apprezza un diacronico contrasto giurisprudenziale.

Secondo un orientamento più restrittivo, il rito abbreviato "ordinario" è ontologicamente caratterizzato dalla incompatibilità con qualsiasi richiesta di ammissione dei mezzi di prova, tanto orali quanto documentali (Cass. pen. 20/11/2012, n. 6960).

Per converso, l'orientamento di segno contrario, sulla base del combinato disposto dell'art. 441, comma 1 e dell'art. 421, comma 3, propugna la possibilità di acquisizione di prove documentali con un *caveat*: l'ulteriore produzione non dovrebbe modificare radicalmente il preesistente compendio probatorio in punto di ricostruzione storica del fatto e di attribuibilità del reato all'imputato, bensì dovrebbe puntualizzarsi su altre questioni quali l'accertamento delle condizioni e dei presupposti applicativi delle circostanze attenuanti ovvero generiche.

Assunzione di elementi - Allorquando il Giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il codice prevede che possano essere assunti, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

Giova chiarire che, pronunciata l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, non matura affatto nell'imputato alcun diritto ad essere giudicato senza che il Giudice, ricorrendone le condizioni, possa disporre, in qualsiasi momento della fase processuale, un'integrazione probatoria necessaria per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, nell'ipotesi in cui non fosse appunto possibile, sia *ex ante* che *ex post*, decidere allo stato degli atti.

In altri termini, **la richiesta di giudizio abbreviato non neutralizza i poteri officiosi del Giudice** cristallizzando, al momento dell'ammissione al rito speciale, il materiale processuale in quello posto dal Pubblico Ministero a fondamento dell'azione penale od in quello acquisito dal Giudice all'esito

dell'integrazione probatoria cui l'imputato abbia condizionato la richiesta di ammissione al rito speciale (□ 7.1.4.) e così paralizzando, anche al cospetto di un'incompletezza di un'informazione probatoria risultante dagli atti processuali, i poteri integrativi officiosi del Giudice (così si esprime Cass. pen., sez. III, 07/02/2014, n. 20237).

Il potere di integrazione probatoria *ex officio* non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione, e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora siano congruamente e logicamente motivate, non sono sindacabili nel giudizio di legittimità (Cass. pen. 14/05/2015, n. 24995).

Sul punto, occorre precisare che la giurisprudenza ha individuato quale unico limite all'esercizio del potere ex art. 441, comma 5, la necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione; il che ha finito per riverberarsi sotto forma di **divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti**.

Pertanto, il Giudice deve valutare la completezza dell'indagine e, riscontrati aspetti lacunosi e ostativi all'assunzione di una decisione, può provvedere alla sua integrazione o specificazione, onde addivvenire alla decisione della causa; ma non può intraprendere un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle stesse parti o, ancora, del tutto esorbitanti dagli stessi.

L'iniziativa officiosa del Giudice potrà aver per oggetto sia una prova nuova sia, purché necessaria, la ripetizione della prova già acquisita agli atti (Cass. pen., sez. V, 30/04/2012, n. 36335).

Forma dell'assunzione delle prove - All'assunzione delle prove deve procedersi nelle forme previste dall'art. 422 in relazione all'attività di integrazione probatoria del Giudice nel corso dell'udienza preliminare, il che sta a significare che l'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate al comma 2 (testimoni, periti, consulenti tecnici e gli imputati in un procedimento connesso) sono, di regola, condotte dal Giudice, al quale il Pubblico Ministero e i difensori possono chiedere di porre domande su temi precipuamente indicati.

Allo stesso tempo, **deve essere sempre ammesso l'interrogatorio dell'imputato che ne faccia richiesta**, atteso che si tratta di una facoltà che è espressione dell'inviolabile diritto di difesa (*rectius*: autodifesa), la cui frustrazione determinerebbe una nullità a regime intermedio (Cass. pen., sez. II, 02/03/2006, n. 7574). Tale precetto vale anche nel giudizio abbreviato condizionato (□ 7.1.4.).

Conclusioni - Dopo tale fase, il Giudice sollecita le parti a presentare le proprie conclusioni. All'esito dell'udienza e dopo la discussione delle parti, il Giudice emette la sentenza secondo le regole generali del dibattimento, utilizzando ai fini della deliberazione gli atti delle indagini preliminari (art. 416, comma 2), le fonti di prova eventualmente acquisite in sede di integrazione probatoria (art. 419, comma 3) e le eventuali prove assunte all'udienza.

In caso di mutamento della persona fisica del Giudice non si pongono, in sede di abbreviato puro, esigenze di rinnovazione degli atti, stante l'assenza di qualsiasi attività istruttoria; cionondimeno, è necessario che il Giudice che emette la sentenza sia quello che ha assistito alla discussione delle parti.

Se il Giudice si risolve nel senso della condanna dell'imputato, la pena è determinata tenendo conto di tutte le circostanze e, soprattutto, è diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione, e di un terzo, se si procede per un delitto. **In caso di concorso di reati**, la riduzione della pena prevista per il giudizio abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in ossequio alle norme sul concorso di reati e di pene di cui agli artt. 71 ss. c.p., fra le quali si annovera altresì la disposizione limitativa del cumulo materiale in ragione della quale la pena della reclusione non può eccedere i trenta anni (Cass. pen., SS.UU., 06/12/2007, n. 45583).

In caso di applicazione della continuazione tra reati giudicato con il rito ordinario e altri giudicati con l'abbreviato, la riduzione di un terzo della pena opera esclusivamente in relazione a questi ultimi (Cass. pen., SS.UU., 22/02/2018, n. 35852).

Le riduzioni di pena	
Si procede per una contravvenzione	Riduzione della metà della pena applicabile in concreto.
Si procede per un delitto	Riduzione di un terzo della pena applicabile in concreto.

Notificazione - La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

Merita, infine, apposita riflessione il **ruolo della parte civile nel giudizio abbreviato**. Una volta che il Giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la costituzione di parte civile, la quale ha

avuto contezza dell'ordinanza che dispone il rito speciale, equivale ad accettazione dello stesso. La parte civile che ha accettato, espressamente o implicitamente il rito, subisce l'efficacia del giudicato di assoluzione.

La parte civile, però, può anche non accettare il rito abbreviato: in tal caso, la pronuncia di assoluzione non esercita nei suoi confronti l'efficacia del giudicato e l'azione risarcitoria può essere esercitata in sede civile senza l'osservanza del meccanismo sospensivo di cui all'art. 75, comma 3; in caso di sentenza di condanna, la parte può opporsi alla stessa, ai sensi dell'art. 651, comma 2.

7.1.4. Modello condizionato

L'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-bis, **può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.** Il Giudice dispone il giudizio abbreviato soltanto se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e se è compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento speciale, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso, il Pubblico Ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (art. 438, comma 5).

La citata novella del 2019 ha normativamente disciplinato l'ipotesi che con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato possa proporsi, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta del rito abbreviato ordinario, ipotesi già ammessa dalla giurisprudenza precedente in ragione della differenza strutturale tra l'abbreviato condizionato e l'abbreviato semplice e della natura potestativa della facoltà, per l'imputato, di chiedere che il giudizio fosse definito mediante quest'ultimo.

Diversamente da quanto si è prospettato per l'abbreviato non condizionato, la subordinazione della richiesta al compimento di attività di integrazione probatoria preclude l'automatico instaurarsi del rito, poiché innesta la valutazione giudiziale sull'ammissibilità di tale integrazione, alla stregua della verifica dell'effettiva necessità e della compatibilità con le esigenze di economia processuale.

Necessità dell'integrazione - In ordine al primo requisito, la necessità deve essere intesa quale riferimento, da un lato, all'incompletezza del compendio probatorio che risulta allo stato degli atti e, dall'altro lato, ad una prognosi di positivo completamento di tale materiale per il tramite dell'attività integrativa, "con idoneità del probabile risultato dell'attività istruttoria ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio" (Cass. pen., sez. V, 14/11/2013, n. 600). Di conseguenza, può considerarsi necessaria soltanto la prova in grado di garantire al Giudice che "un qualunque aspetto della *regiudicanda* non rimanga privo di un solido e decisivo supporto logico-valutativo, non risultando dunque sufficiente una generica rilevanza della prova nella prospettiva difensiva dell'imputato" (Cass. pen., SS.UU., 27/10/2014, n. 44711).

Calati questi principi nel concreto funzionamento dell'istituto, è pacifico inferire che la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria debba specificare in modo analitico il mezzo istruttorio, di cui si invoca l'assunzione, e il suo oggetto.

Economia processuale - Il secondo requisito di ammissibilità attiene, invece, ai profili di compatibilità con le finalità di economia processuale, che connotano il procedimento in questione. In tale prospettiva, acquista rilievo l'onerosità quantitativo-temporale e qualitativa non solo della prova richiesta dall'imputato, ma anche degli elementi di controprova che l'accusa verosimilmente chiederà.

Potere di controllo del Giudice - Ma qual è l'ampiezza del potere di controllo del Giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato?

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, all'esito dello scrutinio sulla fondatezza della domanda, **il Giudice può accogliere o rigettare l'istanza.** *Tertium non datur*, per cui dovrebbe escludersi la possibilità di un accoglimento parziale della richiesta originaria, limitata cioè solo a talune richieste di prova.

Una volta adottato il **provvedimento di ammissione al rito speciale**, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è costituito soltanto da quello acquisito nel contraddittorio delle parti in sede di integrazione probatoria, in uno con quello già contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Di contro, **in caso di provvedimento reiettivo**, l'imputato può rinnovare la richiesta dinanzi al Giudice del dibattimento. Si badi che la rinnovazione della richiesta costituisce presupposto indefettibile per ottenere un sindacato da parte del Giudice dibattimentale in ordine al rigetto e, successivamente, per far assurgere lo stesso ad oggetto di gravame.

L'istanza, in tal caso, deve essere riproposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, essendo precluso modificare in alcun modo la condizione, seppur al fine di renderla meno gravosa (Cass. pen., sez. II, 17/10/2014, n. 47409).

Rinnovata l'istanza genetica del rito speciale, il Giudice del dibattimento è chiamato ad esaminare gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e, laddove accerti che era, invero, effettiva la necessità dell'integrazione probatoria, in uno con la positiva prognosi della ragionevole durata del processo, instaura il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento (cfr. Corte cost. n. 169/2003).

Ciononostante, vi è un'ulteriore circostanza che sollecita l'attenzione dell'interprete, ovvero sia il caso in cui, anche *in limine litis*, il Giudice rigetti la richiesta rinnovata dall'imputato e, al termine del dibattimento, si ravveda, riconoscendo la fondatezza *ab origine* dell'istanza; in tal caso, secondo una giurisprudenza pacifica, si applicano le riduzioni di pena tipiche del rito speciale.

Per quanto attiene ai profili squisitamente processuali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare (□ Cap. VI).

Principio di immutabilità - Giova precisare che il principio di immutabilità della persona del Giudice vige anche nel giudizio abbreviato condizionato, trattandosi di un principio processuale di portata generale. Ne discende che la sentenza pronunciata senza aver previamente proceduto alla rinnovazione degli atti istruttori oggetto della integrazione probatoria è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. pen., sez. III, 09/01/2019, n. 6930).

Per i possibili epiloghi del procedimento si rinvia a quanto si è dianzi esposto (□ 7.1.3.).

Nuove contestazioni

7.1.5.

Nel giudizio abbreviato, di regola, **non è ammessa la modifica dell'imputazione**; e ciò si ricava dalla lettura dell'art. 441, comma 1 che, nel rinviare alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude la previsione contenuta nell'art. 423, *sedes materiae* della modifica dell'imputazione.

Senonché, **nell'abbreviato condizionato** - al pari di quanto avviene in quello non condizionato, laddove il Giudice ricorra all'esercizio dei suoi poteri istruttori - **è possibile che il Pubblico Ministero proceda alla modifica dell'imputazione**, ovvero a contestazioni suppletive (viene contestato un fatto diverso, un reato connesso a quello per cui si procede ovvero una circostanza aggravante), come previsto dal citato art. 423, ma ciò, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, a condizione che si tratti di fatti non già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e derivanti, quindi, dal pimpimento degli atti istruttori (Cass. pen., SS.UU., 18/04/2019, ric. A.)

Richiesta di procedere nelle forme ordinarie - In tale caso, però, è **riconosciuta all'imputato la facoltà di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, chiedendo di procedersi con le forme ordinarie** (art. 441-*bis*, comma 1). La *ratio* della previsione è di consentire all'imputato di beneficiare pienamente delle garanzie difensive proprie del dibattimento, all'avvenuto mutamento del quadro accusatorio a suo carico.

Corroborando tale opzione politico-criminale, il comma 3 dell'art. 441-*bis* prevede che il Giudice, su richiesta dell'imputato o del suo difensore, possa concedere un termine non superiore a dieci giorni per decidere se avanzare o meno la richiesta di revoca, ovvero se presentare un'integrazione della difesa, così sospendendo il giudizio per il tempo corrispondente.

Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, **il Giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione**. Nell'ipotesi in cui la revoca intervenga nel giudizio direttissimo, il Giudice fissa nuovamente tale giudizio (art. 452, comma 2), come parimenti avviene allorché era stato disposto il giudizio immediato (art. 458, comma 2). Infine, se la revoca del rito abbreviato interviene dopo l'opposizione al decreto penale di condanna, il Giudice fissa il giudizio dibattimentale che consegue all'opposizione (art. 464, comma 1).

È il momento di precisare, fedelmente al dettato del comma 4 dell'art. 441-*bis*, che il valore probatorio degli atti compiuti nel corso del rito speciale non è caducato, in quanto a tali elementi di prova è riconosciuta la stessa efficacia delle prove eccezionalmente acquisite nell'udienza preliminare.

Una volta che si è chiesta la revoca del giudizio abbreviato, con conseguente prosecuzione nelle forme ordinarie, non è più possibile reiterare la richiesta dell'abbreviato.

Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni inedite, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5; dal canto suo, il Pubblico Ministero può chiedere l'ammissione della prova contraria (art. 441-*bis*, comma 5).

La novella del 2019 ha introdotto il comma 1-*bis*, in forza del quale **se, a seguito delle nuove contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il Giudice revoca, anche**

d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Le nuove contestazioni nell'abbreviato	
Sono ammissibili:	1) in caso di abbreviato condizionato; 2) all'esito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio dal G.U.P.
Se all'esito delle nuove contestazioni il reato per cui si procede può essere punito con l'ergastolo	Revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato.
Diritti dell'imputato a seguito di nuove contestazioni	1) chiedere termine a difesa, non superiore a 10 giorni; 2) chiedere che si proceda con rito ordinario ◊ revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, con salvezza delle prove assunte; 3) far proseguire il giudizio con rito abbreviato chiedendo ammissione di nuove prove a difesa sulla nuova contestazione (con possibile richiesta di prova contraria da parte del P.M.).

7.2. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

7.2.1. Introduzione

L'applicazione di pena su richiesta delle parti (*breviter*, patteggiamento), la cui disciplina è contenuta nel Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale (artt. 444-448), rappresenta, di fatto, la manifestazione di una rinuncia dell'imputato a confutare la tesi accusatoria e si sostanzia in un accordo tra indagato/imputato e Pubblico Ministero sull'entità della pena da irrogare, che viene concordemente richiesta al Giudice.

La specialità del procedimento consiste nell'eliminazione della fase istruttoria e nell'utilizzazione degli atti di indagine ai fini della decisione, in uno con la previsione di uno sconto di pena a beneficio dell'imputato (effetto premiale) quale controvalore della deflazione processuale; risultato che viene conseguito in virtù dell'omesso svolgimento dell'ordinario giudizio dibattimentale. Il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l'imputato, accordandosi con l'accusa, incide direttamente sulla qualità e quantità della pena, così da poter valutare se gli convenga dismettere le garanzie che il dibattimento fornisce.

Al Giudice è demandato il compito di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta, oltre che l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p.

Patteggiamento - Giova chiarire sin da ora che il patteggiamento **definisce in modo negoziale il procedimento** e che dalla equiparazione della sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, di cui all'art. 445, non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori del procedimento così definito (Cass. pen., sez. VI, 27/11/1995, Birba).

In una prospettiva storica, il patteggiamento ha fatto ingresso nell'ordinamento interno con la L. 24/11/1981, n. 689 che all'art. 77 prevedeva per l'imputato la facoltà di chiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, nel corso della istruzione e finché non erano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. Solo in un secondo momento il patteggiamento ha trovato una più stabile collocazione in seno al codice di rito del 1988, ma anche qui l'area di applicazione dell'istituto risultava limitata a reati puniti con una pena massima coincidente con il limite edittale entro il quale è ammessa la sospensione condizionale della pena.

Sennonché, con la L. 12/06/2003, n. 134 si è registrato un autentico mutamento di paradigma, dettato dalla scelta politico-criminale di incentivare il ricorso al patteggiamento, ampliandone in modo rimarchevole l'operatività: è la genesi del c.d. patteggiamento allargato.

7.2.2. Condizioni e presupposti applicativi

Tipologie di reato - Al netto dell'intervento riformatore del 2003, il patteggiamento può esperirsi in relazione ad una serie di reati identificati dal legislatore sulla base della sanzione penale in concreto applicabile, ossia i delitti e le contravvenzioni punibili con pena pecuniaria ovvero con una delle sanzioni sostitutive di cui alla L. n. 689/1981 o, ancora, con una pena detentiva non superiore a cinque anni, computata tenendo conto della diminuzione del rito e delle eventuali circostanze previste

dalla legge penale. La pena pecuniaria può essere applicata congiuntamente a quella detentiva, non impattando, invero, sulla possibilità di accedere al rito.

Casi di esclusione - Al fine di inibire la piena operatività di un siffatto istituto premiale in relazione a forme di criminalità particolarmente insidiose, l'art. 444, comma 1-*bis* esclude il patteggiamento nei procedimenti per i **delitti di criminalità organizzata** (art. 51, comma 3-*ter*), di **terrorismo** (art. 51, comma 3-*quater*) ovvero per taluni **delitti contro la personalità individuale e contro la libertà sessuale**. Al contempo, il legislatore ha contemplato una **limitazione soggettivamente orientata**, prevedendo che contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, ovvero recidivi qualificati ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., il patteggiamento possa trovare applicazione qualora la pena non superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Di più recente conio è la previsione dell'art. 444, comma 1-*ter*, che stabilisce che, nei procedimenti per i **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* c.p., l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla **restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**.

In termini analoghi, la **normativa penale tributaria** prevede che l'accesso al patteggiamento nei procedimenti per **reati in materia di imposte** sia subordinato al **pagamento del debito tributario** (art. 13-*bis*, comma 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74).

Anche la L. 09/01/2019, n. 3, è intervenuta sui profili applicativi del patteggiamento in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, interpolando il comma 3-*bis* nei seguenti termini: "Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esonazione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il Giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta". Invero, tale disposizione deve essere letta alla luce dell'art. 445, comma 1-*ter* - anch'esso introdotto dalla c.d. legge "spazzacorrotti" - che consente al Giudice di irrogare le pene accessorie di cui all'art. 317-*bis* c.p. anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nel **procedimento a carico delle persone giuridiche** il patteggiamento è ammesso per gli illeciti sanzionabili con pena pecuniaria, mentre può essere esperito per quelli sanzionati con altra pena solo a condizione che non si debba applicare una sanzione interdittiva in via definitiva (cfr. Cap. XVI)

Di contro, il rito in parola è precluso nel **processo minorile** ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 22/09/1988, n. 488 ed è stato ritenuto incompatibile con il processo dinanzi al Giudice di pace.

La richiesta di patteggiamento	
Limiti edittali entro i quali può essere chiesto il patteggiamento (sanzione da identificare in concreto, previa eventuale concessione di circostanze attenuanti, aumento per la continuazione e riduzione per la scelta del rito):	- 2 anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, anche subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale; - 5 anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria; - sanzione sostitutiva o pena pecuniaria.
Esclusione del patteggiamento	- Delitti di criminalità organizzata e terrorismo; - delitti di cui agli artt. 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , comma 1, 2, 3 e 5, 600- <i>quater</i> , comma 2, 600- <i>quater</i> 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600- <i>quinquies</i> , nonché 609- <i>bis</i> , 609- <i>ter</i> , 609- <i>quater</i> e 609- <i>octies</i> c.p.; - delinquenti abituali, professionali e per tendenza, recidivi qualificati ex art. 99, comma 4, c.p. qualora la pena detentiva superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Condizioni cui è subordinata l'ammissibilità del patteggiamento in relazione a determinati delitti	1) Restituzione integrale del profitto o del prezzo del reato in relazione ai reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> e 322- <i>bis</i> c.p.; 2) pagamento del debito tributario in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 274/2000.

La richiesta di patteggiamento	
Ammissibilità del patteggiamento in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001	- Sempre ammesso per illeciti puniti con pena pecuniaria; - ammesso per illeciti puniti non solo con pena pecuniaria quando non si deve applicare una sanzione interdittiva in via definitiva.
Possibile effetto premiale rappresentato dalla subordinazione della richiesta di patteggiamento all'esenzione o alla sospensione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 317-bis c.p.	Delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p.

7.2.3. Richiesta

Caratteristiche - Il procedimento speciale ha origine dall'accordo delle parti necessarie del procedimento, avente ad oggetto l'imputazione, le eventuali circostanze, gli istituti sostanziali rilevanti *quoad poenam* (per esempio il reato continuato), la riduzione per la scelta del rito e, quindi, l'entità della pena finale da irrogare. Come noto, il Codice riconosce sia all'imputato che al Pubblico Ministero la facoltà di assumere l'atto di impulso per il promovimento del rito speciale, la cui effettiva instaurazione è pacificamente subordinata al fatto che la parte non richiedente presti il proprio consenso. Solo al convergere delle volontà delle parti l'accordo può ritenersi perfezionato.

L'imputato, fornendo il suo consenso, acconsente ad essere giudicato allo stato degli atti compiuti nelle fasi preliminari al processo, rinunciando in tal modo al diritto alla prova, a controvertere sulle questioni giuridiche e fattuali dell'addebito a lui ascritto (fatta salva sempre l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), nonché sulla dosimetria della pena. La parte privata, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questo caso il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta (art. 444, comma 3).

Consenso - A ben vedere, si tratta di una determinazione da parte dell'imputato che viene maturata all'esito di una valutazione di opportunità, involgente i plurimi profili di premialità che, come si vedrà, connotano il rito in parola.

Per converso, il Pubblico Ministero, in ragione della preminente venatura pubblicistica e legalitaria del suo ufficio, è chiamato a fondare la prestazione del consenso su criteri obiettivi e non già di mera opportunità.

Di conseguenza, il consenso dovrà essere prestato dall'Ufficio del Pubblico Ministero solo dopo aver verificato che il materiale probatorio, allo stato degli atti, valga a giustificare l'applicazione della pena, nonché la correttezza della qualificazione *sub nomine iuris* del fatto ascritto all'imputato, così come risultante dalla richiesta di patteggiamento o dall'atto di consenso, e la congruità del *quantum* sanzionatorio; ancora, il Pubblico Ministero dovrà preliminarmente verificare l'insussistenza dei motivi di esclusione del rito in senso oggettivo e soggettivo, previsti dall'art. 444, comma 1-bis.

Motivazione in caso di dissenso - Il Pubblico Ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni (art. 446, comma 6); diversamente da quanto avviene in caso di consenso, laddove non è previsto alcun obbligo motivazionale.

Tale esigenza di motivazione è intimamente connessa alla previsione dell'art. 448, comma 1 in virtù della quale, in caso di dissenso del Pubblico Ministero (al pari del rigetto della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari), l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza, applicando la diminuzione del rito. Prosegue la norma, "nello stesso modo il Giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero o il rigetto della richiesta".

Forma della richiesta - Ai sensi dell'art. 446, commi 2 e 3, la richiesta di patteggiamento può essere formulata, oralmente all'udienza o per iscritto negli altri casi, dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale (con sottoscrizione autenticata ex art. 583, comma 3). La richiesta può essere presentata dal difensore soltanto se lo stesso sia stato a ciò autorizzato con procura speciale (□ 7.1.2.).

La *ratio* è presto detta: trattandosi di atti negoziali con i quali le parti dispongono di facoltà e diritti di preminente rilievo (**c.d. atti personalissimi**), l'elemento della volontarietà deve essere univoco e indefettibile.

Ne discende che un **vizio della volontà** invaliderebbe tanto la richiesta di patteggiamento quanto il consenso; non sorprende, dunque, che il Giudice sia chiamato a verificare l'assenza di vizi della volontà, come si intuisce agevolmente dalla lettura dell'art. 446, comma 5 ("Il Giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato"). Non solo.

La giurisprudenza di legittimità ha arguito che il difensore munito di procura speciale rilasciata esclusivamente per chiedere l'ammissione al rito speciale non può concordare l'applicazione della pena e la sua entità; diversamente, insorgerebbe l'invalidità dell'accordo raggiunto (Cass. pen., sez. V, 27/11/2015, n. 4604).

Di pari passo procede il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, se nella procura speciale non è contemplata per il procuratore speciale la facoltà di farsi sostituire, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 c.p.p., pur adempiendo i doveri defensionali, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento, ovvero a modificare quella originariamente presentata dal procuratore. Di talché, l'accordo eventualmente negoziato per l'applicazione di pena risulterebbe affetto da nullità.

Tempistica - Per quanto attiene ai profili temporali, **le parti possono formulare richiesta di patteggiamento fino alla presentazione delle conclusioni dell'udienza preliminare**. Il massimo consenso di legittimità ha statuito che nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni del Pubblico Ministero (□ 7.1.2.) e deve essere prospettata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il difensore formula le proprie conclusioni (Cass. pen., SS.UU., 27/03/2014, n. 20214), ma siffatto principio di diritto deve ritenersi applicabile anche alla richiesta di patteggiamento.

Nel caso in cui sia stato instaurato il **giudizio direttissimo** (□ 7.4.), il *dies ad quem* della richiesta di patteggiamento è rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento; se, invece, è stato emesso il decreto di giudizio immediato (□ 7.3.), l'istanza deve essere formulata entro quindici giorni dalla notifica del decreto; ancora, in caso di decreto penale di condanna (□ 7.5.), la richiesta di patteggiamento deve essere contestuale all'opposizione ex art. 461, comma 3.

Entro tali termini perentori la parte che non ha formulato richiesta può prestare il proprio consenso, anche se in precedenza era stato negato (art. 446, comma 4).

La richiesta di patteggiamento può essere avanzata anche nel corso delle indagini preliminari (art. 447); in tal caso, per definire l'*iter* susseguente, occorre distinguere a seconda che si tratti di una richiesta congiunta o meno.

Nel caso in cui è presentata una richiesta congiunta ovvero una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, il Giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte (comma 1). Nell'udienza il Pubblico Ministero e il difensore sono sentiti, se compaiono. Questa è l'ipotesi più frequente nella prassi.

Per converso, se la richiesta è presentata solo da una parte, il Giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che tanto la richiesta, quanto il decreto, siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e, in caso di consenso, si procede con la fissazione dell'udienza per la decisione.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero costituisce un **negozio giuridico processuale recettizio** che - una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte, e quando questa abbia dato il proprio consenso - diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina **effetti non reversibili** nel procedimento (Cass. pen., sez. V, 30/01/2018, n. 4401).

La proposta formulata dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari, al pari del consenso dallo stesso prestato alla richiesta formulata dall'imputato, rappresenta l'atto di esercizio dell'azione penale, pertanto, **la richiesta o il consenso della pubblica accusa devono necessariamente contenere l'imputazione**.

Modalità di presentazione - In definitiva, l'art. 447 prevede tre modalità di presentazione della richiesta:

- I) nella prima, le parti formulano una richiesta congiunta e, una volta depositata l'istanza nella cancelleria del Giudice, questi fissa con decreto l'udienza;
- II) nella seconda ipotesi, la richiesta proveniente da una sola parte risulta essere già corredata dal consenso scritto dell'altra parte; in tal caso, il Giudice fissa con decreto la data dell'udienza, stabilendo un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte;
- III) nell'ultima ipotesi la richiesta è unilaterale, e il Giudice stabilisce con decreto il termine entro il quale l'altra parte deve esprimere il proprio consenso o dissenso.

Fermo restando quanto sopra, vi sono altre circostanze che hanno diacronicamente sollecitato l'attenzione del legislatore, di cui daremo conto.

Patteggiamento in limine iudicii - A norma dell'art. 448, comma 1, nel caso di **dissenso da parte del Pubblico Ministero o di rigetto della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari**, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.

Si tratta del c.d. patteggiamento *in limine iudicii*, introdotto con la L. n. 479/1999. Tuttavia, la Corte Costituzionale (**Corte cost., Ord. n. 426/2001**) ha chiarito che nella reiterazione della richiesta di patteggiamento non si può prescindere dal consenso del Pubblico Ministero, a pena di stravolgere la fisionomia dell'istituto in parola. È comunque previsto che la richiesta, in caso di rigetto, non sia ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro Giudice.

Occorre poi considerare che, nel corso del dibattimento il Pubblico Ministero è facoltizzato a modificare l'imputazione in caso di diversità del fatto (art. 516), ovvero a contestare una circostanza aggravante o un reato connesso (art. 517), e che ciò potrebbe far sorgere nell'imputato l'interesse a patteggiare sull'accusa come modificata.

In tema, la **Corte Costituzionale**, con la sentenza **n. 265/1994**, ha ammesso tale possibilità, ma con un significativo *caveat*: risulta ammissibile la richiesta solo in caso di diversità del fatto o di reato connesso (escluso, quindi, il caso di contestazione di un'aggravante) e solo se il fatto già risultava dagli atti di indagine oppure l'imputato aveva presentato richiesta di patteggiamento in ordine all'addebito originario. Al ricorrere di tali condizioni, l'imputato viene rimesso nei termini per presentare la richiesta.

Da ultimo l'art. 448, comma 1 pone l'accento sul c.d. patteggiamento come mero beneficio (o patteggiamento unilaterale), prevedendo la possibilità per l'imputato, all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, di richiedere al Giudice di applicare gli effetti premiali proprio del rito speciale, dopo che la sua precedente istanza di patteggiamento non ha trovato accoglimento poiché su di essa il Pubblico Ministero ha manifestato un ingiustificato dissenso o perché essa è stata illegittimamente rigettata dal Giudice allora adito.

Si tenga a mente che l'applicazione concordata della pena involve la rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di nullità, ma ciò, evidentemente, qualora il vizio incida su atti precedenti alla formulazione della richiesta di patteggiamento, e non attenga alla richiesta stessa od al consenso prestato.

La richiesta di patteggiamento	
Limiti temporali (richiesta formulata personalmente o a mezzo procuratore speciale)	<ul style="list-style-type: none"> - fino alla presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare; - prima dell'apertura del dibattimento nei procedimenti a citazione diretta e nel rito direttissimo; - nel corso delle indagini preliminari; - entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato; - con l'opposizione al decreto penale di condanna.
Possibili sviluppi in caso di dissenso del P.M. (o di rigetto della richiesta da parte del Giudice <i>a quo</i>):	<ul style="list-style-type: none"> - possibilità di presentare nuovamente la richiesta di patteggiamento soltanto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; - possibile applicazione della pena oggetto di richiesta di patteggiamento dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione qualora siano ritenuti non giustificati il dissenso del P.M. o il rigetto della richiesta.

Provvedimenti del giudice

7.24.

Onde emettere la sentenza di patteggiamento, il Giudice deve verificare, sulla base degli atti del fascicolo processuale, che non sussistano i presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; che la **qualificazione giuridica** data dalle parti al fatto sia corretta; che sia altrettanto **corretta l'applicazione e la comparazione delle circostanze**; e, infine, che **la pena indicata sia congrua** (art. 444, comma 2). Costituiscono altresì oggetto di valutazione preliminare l'assenza delle cause di esclusione soggettiva e oggettiva del rito speciale, nonché la disamina circa la validità e la volontarietà del consenso prestato.

Ovviamente, il Giudice valuterà la legittimità dell'accordo sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, inclusa la documentazione delle investigazioni difensive. Soddisfatti tutti i requisiti, il Giudice pronuncia immediatamente sentenza.

CASO 1 - I limiti del sindacato del giudice e l'incompatibilità determinata dal rigetto della richiesta di applicazione della pena

A fronte di una richiesta di patteggiamento ex art. 447 c.p.p., formulata successivamente all'emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, per il reato di omicidio stradale, di cui all'art. 589-bis c.p., le parti concordemente chiedevano l'applicazione di una pena sulla base della originaria contestazione da parte del Pubblico Ministero. Tale richiesta veniva rigettata dal Giudice in ragione della ritenuta erronea qualificazione giuridica del fatto. A seguito di modifica della contestazione - realizzata mediante l'emissione di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari - le parti giungevano ad un ulteriore accordo sulla pena da applicare in concreto. Il Giudice, dinanzi a tale ulteriore richiesta congiunta, emetteva ordinanza con cui disponeva nuovamente la trasmissione degli atti al P.M. e ciò poiché, sebbene la contestazione fosse corretta, la formulazione fattuale della contestazione non riproduceva compiutamente il fatto; inoltre, il Giudice riteneva non applicabile una circostanza attenuante. Tale provvedimento, oltre ad apparire incongruo rispetto ai limiti dei poteri deliberativi del Giudice a fronte di una richiesta di applicazione della pena congiunta, quanto meno rispetto alla tematica della descrizione fattuale dell'imputazione, determinava un'anomala regressione del procedimento per ragioni estranee a quelle previste dalla legge; pur tuttavia, in ragione della non impugnabilità dell'ordinanza, l'effetto prodotto è consistito nell'ulteriore emissione, da parte del Pubblico Ministero, di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari, a fronte del quale l'ulteriore richiesta di patteggiamento non potrà più essere valutata dal medesimo Giudice, avendo egli formulato una valutazione sul merito dell'imputazione (in argomento si v. Cass. pen., sez. IV, 26/04/2013, n. 18669).

Valutazioni del Giudice in caso di richiesta di patteggiamento

Inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p.

Corretta qualificazione giuridica della fattispecie in contestazione.

Corretta identificazione, applicazione e comparazione delle circostanze del reato.

Congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti.

Quando accoglie la richiesta delle parti, il Giudice è vincolato al *petitum* espresso nella richiesta stessa, vale a dire che deve applicare la pena nella specie e nella misura richiesta e non già una pena diversa per entità o specie, non potendo disporre di alcuno *ius variandi*.

In caso contrario, il Giudice rigetta con ordinanza la richiesta di applicazione della pena concordata e ordina di procedersi secondo il rito ordinario (ovvero, in caso di patteggiamento in indagini ex art. 447 c.p.p., restituisce gli atti al P.M. affinché proceda nelle forme ordinarie).

Pena applicata - Si badi, tuttavia, che la pena applicata non è la c.d. pena secondo giustizia, ovvero sia determinata attraverso una valutazione schiettamente penalistica sulla sola base dei parametri enucleati dall'art. 133 c.p., atteso che la pena concordata tiene conto dell'incentivo che l'ordinamento concede alla scelta dell'imputato di non esercitare il suo diritto a difendersi in dibattimento. Il patteggiamento presenta, infatti, dei connotati di marcata premialità i cui effetti vanno, tuttavia, tenuti distinti a seconda che venga in rilievo il patteggiamento tradizionale (con pena entro i due anni) ovvero quello allargato (con pena entro i cinque anni).

Ad ogni modo, è comune ad entrambe le tipologie rituali la diminuzione prevista dall'art. 444, comma 1: la sanzione, che dovrebbe applicarsi concretamente all'esito di un ordinario dibattimento, va diminuita fino ad un terzo.

Altro comune denominatore è rappresentato dall'inefficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, non può produrre effetti pregiudizievole nei giudizi civili.

li e amministrativi nei quali l'imputato figuri quali parte processuale (Cons. Stato, sez. IV, 04/09/2019, n. 6091, ha nitidamente ribadito che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non comporta alcuna ammissione di responsabilità, ma costituisce un accordo sulla misura della sanzione applicabile, pertanto deve essere considerata in tal senso nel giudizio amministrativo).

Per di più, in ragione del generico rinvio all'art. 445 contenuto nell'art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 14/11/2002, n. 303, ove si prevede la non menzione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di patteggiamento, tale beneficio deve ritenersi applicabile senza distinzione di sorta.

Senonché, il patteggiamento tradizionale o c.d. *minus*, ovverosia esperibile solo allorché la pena irrogata non ecceda i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, è corredato da un novero significativo di **benefici** concessi all'imputato, oltre lo sconto di pena.

Anzitutto, la sentenza che applica la pena concordata **non comporta il pagamento delle spese del procedimento** e, soprattutto, non comporta l'irrogazione di **pene accessorie** di cui all'art. 19 c.p. e delle **misure di sicurezza** (tuttavia, è applicabile la confisca nell'ipotesi in cui la stessa sia prevista come obbligatoria, ovvero facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p.).

Costituisce un rimarchevole effetto premiale l'estinzione del reato nel caso in cui l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine, rispettivamente, di cinque anni in caso di patteggiamento per delitto e di due anni in caso di patteggiamento per contravvenzione. In tal caso **si estingue** ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445, comma 2).

Vale la pena osservare, infine, che, nell'architettura dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, **nessuno spazio è riservato alla parte civile**, che risulta esclusa del tutto. Non a caso l'art. 444, comma 2 prevede che il Giudice, quando accoglie la richiesta dell'imputato e del Pubblico Ministero, non può pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno derivante da reato.

Pertanto, il soggetto danneggiato può esercitare l'azione risarcitoria in sede civile, senza che operi il meccanismo sospensivo previsto dall'art. 75, comma 2 (norma espressamente derogata). Tuttavia, a vantaggio del danneggiato si prevede che il Giudice, nell'accogliere la concorde richiesta di patteggiamento, debba condannare l'imputato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile, a meno che ricorrano giustificati motivi di compensazione totale o parziale. Tale regola, però, non trova applicazione in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti in sede di indagini preliminari, nel quale caso il danneggiato non potrà costituirsi parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. (così **Cass. pen., SS.UU., 27/11/2008, n. 47803** e, più di recente, **Cass. pen., sez. III, 29/01/2018, n. 4138**), e non potrà, pertanto, ottenere neanche la rifusione delle spese di lite.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare come il diritto della parte civile alla rifusione delle spese sia esplicitamente collegato all'antiorità della costituzione rispetto all'accordo per l'applicazione della pena: la Suprema Corte ha infatti precisato che "In tema di patteggiamento, il Giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena" (Cass. Pen. Sez. IV, 6 luglio 2016, n. 39527). Nella fattispecie di cui al ricorso sopra citato, la Corte ha annullato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, la cui costituzione era avvenuta in udienza preliminare, ma successivamente al deposito in cancelleria della domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p., corredata del consenso dell'imputato.

Effetti premiali della sentenza di patteggiamento

Riduzione della sanzione applicabile in concreto fino ad un terzo.
Inefficacia extrapenale della sentenza, anche qualora emessa all'esito del dibattimento, nei giudizi civili o amministrativi.
Mancata condanna al risarcimento del danno (condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile, che però non potrà costituirsi nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p.).
Qualora la pena sia non superiore ai 2 anni, mancata applicazione di sanzioni accessorie e misure di sicurezza (salvo la confisca) qualora la pena sia non superiore ai 2 anni.
Qualora la pena sia non superiore ai 2 anni, mancata condanna alle spese del procedimento.
Qualora la pena sia non superiore ai 2 anni, estinzione del reato se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.